Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 31 del 4 Ottobre 2022

OGGETTO:

- **Nuovo codice Tipo Documento per comunicare allo SDI le operazioni con San Marino**

E' stato istituito il **codice Tipo Documento TD28** da utilizzarsi con decorrenza **dal 01.10.2022** per la comunicazione allo SDI delle **fatture cartacee ricevute da operatori residenti a San Marino con addebito dell'IVA.**

Visto il susseguirsi di modifiche alla normativa, è opportuno fare il **punto della situazione.**

Come noto, in base al DM 21.06.2021, **dal 01.07.2022** è divenuto **obbligatorio** l'utilizzo della **fattura elettronica** per le operazioni di **acquisto/cessioni di beni con operatori sammarinesi**. Per le **prestazioni di servizi**, l'emissione della fattura in formato elettronico è ancora **facoltativa** (per i dettagli, si rinvia alla Circolare di Studio n. 23 del 20.06.2022).

Nella **corrispondente norma emanata dalla Repubblica di San Marino**, è stata prevista **un'esenzione per gli operatori economici sammarinesi** che hanno dichiarato nell'anno solare precedente **ricavi per un importo inferiore a €. 100.000,00,** i quali pertanto possono continuare ad emettere fatture per cessioni di beni in formato cartaceo.

Di seguito riepiloghiamo le **diverse casistiche** che si potranno verificare a decorrere dal 01.10.2022.

RICEZIONE DI FATTURA CARTACEA PER ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTO SAMMARINESE SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Registrazione: dalla data di ricezione della fattura sammarinese riportante il timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino.

Integrazione: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura timbrata; l'integrazione deve confluire nella liquidazione IVA del mese/trimestre di ricevimento della fattura timbrata.

Invio allo SDI (esterometro): entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura timbrata; Tipo Documento TD19.

RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTO SAMMARINESE SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Registrazione: dalla data di ricezione della fattura elettronica.

Integrazione: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura elettronica; l'integrazione deve confluire nella liquidazione IVA del mese/trimestre di ricevimento della fattura elettronica.

Invio allo SDI (esterometro): entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura elettronica; Tipo Documento TD19 (invio necessario come recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate).

RICEZIONE DI FATTURA CARTACEA PER ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTO SAMMARINESE CON ADDEBITO DELL'IVA

Registrazione: dalla data di ricezione della fattura sammarinese riportante il timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino.

Invio allo SDI (esterometro): entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura (ai fini pratici, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene plausibile considerare la data di ricevimento della fattura timbrata); **Tipo Documento TD28 (novità dal 01.10.2022).**

RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTO SAMMARINESE CON ADDEBITO DELL'IVA

Registrazione: dalla data di comunicazione dell'esito del controllo dell'Agenzia delle Entrate sul versamento dell'IVA da parte del soggetto sammarinese (esito pubblicato sull'area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi).

Invio allo SDI (esterometro): non necessario (la fattura ricevuta è già elettronica).

RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA O CARTACEA PER ACQUISTO DI SERVIZI DA SOGGETTO SAMMARINESE SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Registrazione: dalla data di effettuazione dell'operazione.

Integrazione: per servizi generici, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; per servizi diversi da quelli generici, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione; l'integrazione deve confluire nella liquidazione IVA del mese/trimestre di effettuazione dell'operazione.

Invio allo SDI (esterometro): entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; Tipo Documento TD17 (si

ritiene l'invio necessario anche in caso di ricezione di fattura elettronica, in analogia con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate per il tipo documento TD19).

Nota Bene: non è prevista la possibilità di ricevere da soggetti sammarinesi fatture per acquisti di servizi territorialmente rilevanti in Italia con addebito dell'IVA.

SPECIFICHE TECNICHE TIPO DOCUMENTO TD28

Va compilato per comunicare gli **acquisti di beni da soggetti da soggetto sammarinese tramite fattura cartacea con addebito dell'IVA.**

Campo cedente/prestatore: dati del prestatore residente nella Repubblica di San Marino.

Campo cessionario/committente: dati del soggetto italiano che effettua l'invio.

Data della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal cedente/prestatore sammarinese.

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

Campo 2.1.1.4: deve essere riportata la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.

Lo Studio